



BROKER MARSH SPA **COD.** 9012
APPENDICE N. 5 **ALLA POLIZZA** INFEDELTÀ DEI DIPENDENTI **N.** IFL0000265
CONTRAENTE O ASSICURATO AGIT AGENTI GROUPAMA ITALIA

- A) Di comune accordo tra le Parti si conviene di rinnovare la polizza in oggetto dalle ore 00:00 del 01/01/2011 alle ore 00:00 del 01/01/2012, senza tacito rinnovo, alle condizioni tutte come in corso eccetto quanto segue:

l'Assicuratore prende atto che la polizza già intestata a:

Spettabile
GRUPPO AGENTI NUOVA TIRRENA
Via Massimi, 158
00136 ROMA

si intende volturata a:

Spettabile
AGIT Agenti Groupama Italia
Via Tirso, 79
09170 ORISTANO OR
P. IVA: 93012080664

- B)** Alla firma della presente appendice l'Assicurato versa l'importo di rinnovo per il periodo dal 01/01/2011 al 01/01/2012, quale premio di

Fermo il resto

Milano, il 04/05/2011
/pm

L'ASSICURATORE
CHARTIS EUROPE S.A.
Rappresentanza Generale per l'Italia

LA CONTRAENTE

Il versamento di €..... è stato effettuato a mie mani il..... in.....



Chartis Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via Della Chiusa, 2 - 20123 Milano
Tel. 0236901, Fax. 023690222, www.chartisinsurance.com - Registro Imprese Milano n. 168083/2000 - REA Milano n. 1326802 - C.F. 08807540853 - P.I. 13126280158
Sede Secondaria della Chartis Europe S.A. - Toul Chartis - Paris Le Défense - 14 Place des Corolles - 92140 Courbevoie - France - Capitale Sociale Euro 45.024.550

BROKER MARSH SPA **COD.** 9012
APPENDICE N. 1 **ALLA POLIZZA** INFEDELTÀ DEI DIPENDENTI **N.** IFL0000265
CONTRAENTE O ASSICURATO GRUPPO AGENTI NUOVA TIRRENA

A) Di comune accordo tra le Parti si conviene di rinnovare la polizza in oggetto dalle ore 00:00 del 01/01/2009 alle ore 00:00 del 01/01/2010, senza tacito rinnovo e alle condizioni tutte come in corso, eccetto quanto segue:

Il **Massimale** - di cui al **Punto 3** del Frontespizio di polizza si intende abrogato e sostituito come segue:

Massimale per sinistro agenzia	€ 25.000,00
Massimale aggregato annuo di polizza	€ 500.000,00

B) Alla firma della presente appendice l'Assicurato versa l'importo di € quale premio di rinnovo per il periodo dal 01/01/2009 al 01/01/2010.

Fermo il resto

Milano, il 09/11/2009
/fc

L'ASSICURATORE
CHARTIS EUROPE S.A.
Rappresentanza Generale per l'Italia


LA CONTRAENTE

Il versamento di € è stato effettuato a mie mani il....., in.....





CrimeProtector

AIG Europe S.A.

Via Della Chiusa, 2
20123 Milano

Frontespizio

Polizza n.:	IFL0000265	
Punto 1.	<i>Ragione sociale della contraente</i>	GRUPPO AGENTI NUOVA TIRRENA
Punto 2.	<i>Periodo di validità della polizza</i>	Dal: 01/01/2008 Al: 01/01/2009
Punto 3.	Massimale	Massimale per sinistro agenzia : € 15.000,00 Massimale aggregato annuo di polizza : € 300.000,00
Punto 4.	Franchigia	Per ciascun <i>danno</i> : € 2.500,00
Punto 5.	Premio	Premio dovuto: Tassa: Premio totale:
Punto 6.	Territorialità	Mondo intero
Punto 7.	Broker	MARSH SPA

La presente polizza è emessa in Milano, il 29/08/2008
/gc

L'ASSICURATORE
AIG EUROPE S.A.
Rappresentanza Generale per l'Italia

LA CONTRAENTE



AIG Europe S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia
Sede Legale e Direzione Generale: 20123 Milano - Via della Chiusa, 2
Tel.: 023690.1, Telefax: 023690.222, Web: www.aigeuropel.com www.aigcorporate.com

Avv. MELI n. 886271895 - 09/08/2008 - Registrazione Agenzia di Milano - R.E.A. N. 100013 - F. IVA 01707470158 - P. IVA 01707470158
Sede legale della AIG Europe S.A. - Parigi, 1, Avenue de l'Opéra, 75116 Parigi - Capitale Sociale 1.000.000.000

POLIZZA CRIME AGENTI DI ASSICURAZIONE
AIG Europe S.A. Via Della Chiusa, 2 20123 Milano

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c. il Contraente dichiara di avere letto attentamente e di approvare specificamente le seguenti clausole dell'Assicurazione: 3. Esclusioni; 4.1 Modifiche del contratto – comunicazioni all'assicuratore; 4.3 Recesso – cessazione dell'assicurazione; 4.4 Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro e determinazione del danno indennizzabile; 4.5 Franchigia e altre assicurazioni; 4.6 Periodo di osservazione; 4.9 Limiti di indennizzo – massimale; 4.10 Polizza precedente; 4.11 Cumulo di massimali; 4.15 Obblighi di revisione e controllo; 4.18 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia; 4.19 Foro competente e risoluzione delle controversie; 4.20 Oneri fiscali; 4.21 Iscrizione all'Albo; 4.22 Non cedibilità

1. Oggetto dell'Assicurazione

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato del **Danno** scoperto durante il Periodo di Assicurazione e causato da un **Comportamento Infedele**.

Per Comportamento Infedele si intende una o più azione od omissione dolosa compiuta nell'ambito del **Territorio** e durante il **Periodo di Assicurazione** da un **Dipendente**, così come definito al successivo punto 2.3, nel corso del suo rapporto di collaborazione o di lavoro alle dipendenze dell'**Assicurato** da solo o con il concorso di altre persone, con l'intenzione di:

- danneggiare l'Assicurato e
- procurare un ingiusto vantaggio economico a se stesso, oppure a se stesso e ad altri soggetti diversi dall'Assicurato diverso da stipendi, aumenti di stipendio, provvigioni, commissioni, gratifiche, premi di produzione, profit sharing, pensioni o altri compensi da lavoro dipendente normalmente corrisposti.

e che abbia cagionato una **Perdita di Denaro, Titoli** o altri beni fino all'ammontare indicato all'Art. 4 della Specifica di polizza, riscontrabile attraverso le registrazioni o le scritture contabili ufficiali dell'Assicurato, anche se artefatte.

Nel **Comportamento Infedele** è compreso quello consumato dal **Dipendente e Collaboratori** facendo uso di elaboratori elettronici o terminali ubicati nei locali in cui si svolge l'attività dell'Assicurato.

2. Definizioni

2.1 Scoperta: il momento in cui l'Assicurato o un qualsiasi componente dei suoi organi di gestione o controllo, socio, dirigente, Dipendente o **Collaboratore** diverso dal Dipendente o **Collaboratore** infedele, viene a conoscenza di qualsiasi atto, omissione o evento che abbiano ragionevoli probabilità di dare luogo a un **Danno**, anche nel caso in cui l'esatto ammontare o i particolari di tale **Danno** non siano noti al momento della Scoperta. Tale Scoperta costituirà una Scoperta per tutti gli Assicurati.

2.2 Dipendenti e Collaboratori: le persone che sono in regolare servizio alle dipendenze dell'Assicurato nel corso del **Periodo di Assicurazione** ed a cui l'Assicurato:

- corrisponde una retribuzione sotto forma di stipendi e/o commissioni
- impartisce direttive in relazione allo svolgimento delle sue mansioni

A maggior precisazione, si intendono tutte le persone, di cui l'assicurato debba rispondere ai sensi di legge, incluse le persone fisiche e le società iscritte nella Sezione E) e che, in relazione all'esercizio dell'attività agenziale, operano alle dirette dipendenze dell'Assicurato con rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato o di apprendistato, anche durante periodi di prova, di addestramento, di formazione o di "stage", compresi i dirigenti, i procuratori e i produttori, i collaboratori in genere, nonché gli addetti alle vendite, comunque denominati, che siano incaricati dall'Assicurato ivi inclusi agenti principali e subagenti, che svolgono la loro attività anche al di fuori dei locali dell'agente per il quale operano.

2.3 Territorio: il/territorio/i specificato/i nel punto 6 della Specifica.

2.4 Assicurato: Intermediario di cui alla sezione A (persona fisica o Società)

2.5 Assicuratore: AIG Europe S.A., Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede legale in Milano, via della Chiusa 2.

2.6 Danno: il danno patrimoniale diretto subito dall'**Assicurato** come conseguenza diretta del **Comportamento Infedele**. Non costituiscono **Danno** indennizzabile ai sensi della presente Polizza stipendi, provvigioni, commissioni compensi, gratifiche e

simili benefici maturati nel normale svolgimento del rapporto di lavoro, nonché ogni somma eventualmente dovuta al Dipendente per licenziamento che sia considerato illegittimo per qualsiasi ragione, una serie di atti od omissioni od eventi correlati fino al momento della **Scoperta** saranno trattati come un singolo atto, omissione od evento.

2.7 Denaro: valuta, monete, banconote e lingotti, assegni, traveller's cheque, assegni circolari, vaglia postali e ordini di pagamento.

2.8 Contraente: l'Agente (persona fisica o Società) che stipula l'Assicurazione e si impegna a pagare il premio.

2.9 Periodo di Assicurazione: la durata iniziale dell'Assicurazione indicata al punto 3 della Specifica e salvo il disposto dell'art. 1901 c.c. successivamente il Periodo di Assicurazione corrisponde separatamente a ciascuna annualità di rinnovo o proroga del contratto.

2.10 Titoli: qualunque contratto o strumento finanziario negoziabile o non negoziabile che rappresenti denaro o beni, inclusi rendimenti, bolli, buoni ma escluso il **Denaro**.

2.11 Terrorismo: l'uso o la minaccia di utilizzare la forza o la violenza contro beni o individui, o la commissione di un atto che metta in pericolo la vita umana o qualsiasi bene, o la commissione di un atto che interferisce con o danneggia un sistema elettronico o di comunicazione, da parte di una persona o di un gruppo di persone, indipendentemente dal fatto che tale persona o gruppo di persone agiscano per conto o in connessione con qualsiasi organizzazione, governo, potere politico, autorità civile o militare, quando tali atti siano diretti a intimidire, obbligare o danneggiare un qualsiasi governo o la popolazione civile o parti di essa, o a danneggiare un settore dell'economia.

2.12 Sinistro: il fatto dal quale deriva un Danno indennizzabile ai sensi della presente polizza.



(iii) la cassa dell'Assicurato (e di eventuali Collegate e Controllate) è controllata mensilmente dal Dipendente responsabile

(iv) la riconciliazione dei conti bancari dell'Assicurato è svolta mensilmente

(v) l'accesso e l'aggiornamento dei sistemi informatici dell'Assicurato (e di eventuali Collegate e Controllate) è controllato da password e tali sistemi richiedono l'aggiornamento delle password almeno ogni due mesi.

4.16 Altre assicurazioni

La copertura è prestata per la parte eccedente qualsiasi altra assicurazione o fideiussione prestata a favore dell'assicurato, in corso per gli stessi rischi. Nel caso in cui l'altra assicurazione sia prestata dall'assicuratore o da qualsiasi Compagnia appartenente all'American International Group (o sarebbe prestata tranne che per l'applicazione della franchigia o l'esaurimento del massimale), il massimale aggregato totale per tutte le perdite patrimoniali coperte dalla presente estensione sarà ridotto del massimale indicato nel prospetto dell'altra polizza American International Group.

4.17 Durata dell'Assicurazione

L'Assicurazione ha la durata indicata nella Specifica e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo, fatto salvo quanto stabilito all'Art. 4.5.

4.18 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato nella Specifica a condizione che il premio sia stato già versato o venga versato entro i 30 giorni successivi al medesimo.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del

30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

4.19 Foro competente e risoluzione delle controversie

Per qualsiasi controversia relativa al presente contratto, comprese quelle relative alla sua interpretazione, esecuzione, efficacia, risoluzione il Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza o della sede del convenuto.

4.20 Oneri Fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla Polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dall'Assicuratore.

4.21 Iscrizione al RUI

L'iscrizione al Registro Unico Intermediari Assicurativi e Riassicurativi dell'Assicuratore, del Subagente costituisce condizione essenziale per la validità e l'efficacia della presente assicurazione.

4.22 Non cedibilità

La presente polizza e tutti i diritti da essa derivanti non sono cedibili senza il previo consenso scritto dell'assicuratore.

4.23 Periodo di estensione della garanzia

Alla scadenza del mandato agenziale il contraente avrà diritto di avvalersi di un periodo di estensione della garanzia di 18 mesi, previo pagamento di un premio addizionale pari al 75% dell'importo del premio annuo.

Questo periodo di estensione della garanzia sarà parte del periodo di assicurazione e non in aggiunta ad esso.

